

COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

S T A T U T O



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 11 in data 07/06/2019

Titolo I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1. Il Comune
- Articolo 2. Principi fondamentali e finalità
- Articolo 3. Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

Titolo II ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 4. Organi
- Articolo 5. Potestà regolamentare
- Articolo 6. Consiglio comunale
- Articolo 7. Competenze del consiglio comunale
- Articolo 8. Consiglieri comunali
- Articolo 9. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri comunali
- Articolo 10. Commissioni permanenti
- Articolo 11. Commissioni di controllo e di indagine
- Articolo 12. Commissioni speciali
- Articolo 13. Conferenza dei capigruppo consiliari
- Articolo 14. Convocazione del consiglio comunale
- Articolo 15. Adunanze consiliari
- Articolo 16. Linee programmatiche
- Articolo 17. Poteri di iniziativa
- Articolo 18. Sindaco
- Articolo 19. Vice sindaco
- Articolo 20. Giunta comunale
- Articolo 21. Attribuzioni della Giunta comunale
- Articolo 22. Funzionamento della Giunta
- Articolo 23. Mozione di sfiducia
- Articolo 24. Cessazione dalla carica di assessore

Titolo III SERVIZI COMUNALI

- Articolo 25. Norme generale sui servizi pubblici comunali
- Articolo 26. Partecipazione a società di capitali
- Articolo 27. Forme associative

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Articolo 28. Principi generali
- Articolo 29. Responsabili dei servizi
- Articolo 30. Funzioni dei responsabili dei servizi
- Articolo 31. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Articolo 32. Incarichi e collaborazioni esterne
- Articolo 33. Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
- Articolo 34. Conferenza dei Responsabili di Servizio
- Articolo 35. Il segretario comunale
- Articolo 36. Vice segretario

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 37. Titolari dei diritti
- Articolo 38. Libere forme associative
- Articolo 39. Partecipazione popolare
- Articolo 40. Consultazione della popolazione
- Articolo 41. Referendum
- Articolo 42. Diritto di informazione

Titolo VI FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- Articolo 43. Attività finanziaria ed impositiva del Comune
- Articolo 44. Ordinamento contabile del Comune

STATUTO COMUNALE

- Articolo 45. Programmazione di bilancio
- Articolo 46. Rendiconto della gestione
- Articolo 47. Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione
- Articolo 48. Patrimonio
- Articolo 49. Organo di revisione
- Articolo 50. Attività dell'organo di revisione

Titolo VII PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Articolo 51. Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Articolo 52. Ordine di trattazione delle richieste di atti
- Articolo 53. Tutela della riservatezza

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 54. Revisione dello statuto
- Articolo 55. Adozione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
- Articolo 56. Disciplina transitoria e finale

Articolo 1. Il Comune

1. Il Comune di Elini, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto, rappresenta la comunità costituita dall'insieme delle persone che per nascita, per tradizione familiare, per loro libera scelta ritengono di farne parte per legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col loro territorio o con gli altri membri della comunità;
2. La sede comunale è in Elini, Via Pompei n. 27
3. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono stati concessi al Comune di Elini con decreto del Presidente della Repubblica del 02/09/1997 e sono descritti in tale atto, nel seguente modo:

STEMMA: di rosso, alla vite di verde, nodrita nella bassa collina di verde, fondata in punta, accollata di cinque spire al palo di vigna, infisso nella collina, di nero, essa vite pampinosa di sei, di verde, tre pampini per parte, fruttata di quattro, d'oro, due grappoli per parte; alla bordatura di argento, caricata da cinque tortelli di azzurro, quattro nei cantoni, il quinto centrale in punta.

GONFALONE: drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

5. Patrono del Comune è San Gavino , la cui festività ricorre il 25 ottobre

Articolo 2. Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della

formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne ed alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
6. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel Comune;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
 - promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
 - favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
 - sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato e le fondazioni;
 - promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione del superamento di barriere tra popoli e culture.

Articolo 3. Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Titolo II
ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4. Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Articolo 5. Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale

Articolo 6. Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

Articolo 7. Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

Articolo 8. Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali, anche singolarmente, esercitano il diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio mediante proposte di deliberazione e, con atto motivato, possono richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
3. Gli uffici comunali assicurano ai consiglieri che lo richiedono, il supporto necessario per l'esercizio del mandato.
4. Hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
5. Alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta ed alle altre istanze di sindacato ispettivo deve essere data risposta nei tempi e nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune, degli enti, aziende, società ed istituzioni partecipate, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
2. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade altresì dalla carica il consigliere che, nel corso dell'anno, non intervenga ad almeno 10 sedute consecutive del consiglio comunale, fatti salvi legittimi impedimenti da comunicare al Sindaco che provvede a darne notizia al consiglio.
3. Sono considerate assenze per legittimi impedimenti, non computate ai fini della decadenza, quelle dovute a motivi istituzionali relativi all'esercizio del mandato, a motivi di salute, nonché a gravi motivi personali o a improrogabili impegni lavorativi.
4. Se il Sindaco rileva che un consigliere è rimasto assente per un numero di 10 sedute consecutive del consiglio di quelle tenute nell'anno, senza aver comunicato le dovute giustificazioni, notifica all'interessato una comunicazione scritta con cui contesta le assenze e gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'esposizione delle ragioni della propria assenza.
5. Scaduto il termine assegnato senza che l'interessato abbia giustificato le assenze contestate, il Sindaco ne propone al consiglio comunale la decadenza.
6. La deliberazione che dichiara la decadenza, per la quale è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, è notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, presentate secondo le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci. La surrogazione del consigliere dimissionario deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

Articolo 10. Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
4. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
5. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
7. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.
8. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
9. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
10. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, e degli enti partecipati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Articolo 11. Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Articolo 12. Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 13. Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Articolo 14. Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco . L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo.
2. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è in prima o seconda convocazione.
3. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il consiglio si intende convocato in seconda convocazione e di ciò deve essere data comunicazione ai consiglieri assenti.
4. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi stabiliti per la prima. Se la seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione, il relativo avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello indicato per la trattazione.
5. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
6. Il Sindaco, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione della convocazione nell'albo pretorio on line dell'Ente per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti da trattare nella seduta

Articolo 15. Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco.
5. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
6. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
7. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 16. Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Articolo 17. Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse possono essere assegnate all'esame della commissione consiliare competente e, per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono obbligatoriamente essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 18. Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai responsabili dei servizi del Comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal presente Statuto e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 19. Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, il sindaco può delegare altro assessore a svolgere le proprie funzioni.

Articolo 20. Giunta comunale

1. La giunta, nominata dal sindaco, garantendo l'equilibrio di genere, esercita collegialmente le funzioni ad essa attribuite dalla legge. E' convocata e presieduta dal sindaco che predispone l'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco la giunta è convocata e presieduta dall'assessore più anziano d'età.
3. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, stabilito dal sindaco stesso, non superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

Articolo 21. Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze

gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Articolo 22. Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale.

Articolo 23. Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 267/00.

Articolo 24. Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Della revoca e della sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Titolo III
SERVIZI COMUNALI

Articolo 25. Norme generale sui servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio comunale, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma.
4. Alla modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio comunale.
6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori degli enti per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal Consiglio comunale.
7. Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
8. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
9. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge e nelle forme dalla stessa consentite, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previsti dalla normativa.

Articolo 26. Partecipazione a società di capitali

1. La partecipazione del Comune a società di capitali, nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale sulla base di una proposta contenente le necessarie indicazioni sugli scopi sociali, sui programmi, sull'entità e la distribuzione del capitale tra enti pubblici e privati.
2. Ogni modificazione del rapporto della compartecipazione del Comune al capitale azionario deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 27. Forme associative

1. In rapporto alla dimensione, alla materia dei servizi, al carattere strategico, il Comune può stipulare accordi di programma, convenzioni e costituire consorzi con i diversi enti istituzionali operanti nell'area.

2. Tutti gli atti costitutivi sono deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 28. Principi generali

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Articolo 29. Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 30. Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Articolo 31. Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie

oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
3. La Giunta comunale nel caso di vacanza nella dotazione organica del posto dirigenziale può deliberarne l'assunzione, nel rispetto della legge e dell'art. 110 comma 1 D. lgs n. 267/00 s.m.i.. Può deliberare anche la assunzione di figure di alta specializzazione ai sensi del citato articolo.

Articolo 32. Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria.
2. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Il Comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Il consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.
5. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 33. Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di

indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

2. Il Comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

Articolo 34. Conferenza dei Responsabili di Servizio

1. È istituita la conferenza dei Responsabili di servizio. Essa opera sotto la presidenza del segretario comunale.
2. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Articolo 35. Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il Segretario comunale esercita le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4. Il Segretario comunale, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione e formula i pareri, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai Consiglieri; partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza del notaio, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale può essere revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio o gravi inadempienze.

Articolo 36. Vice segretario

1. Il Sindaco su indicazione del Segretario comunale può nominare il Vice Segretario comunale secondo le modalità, i criteri e le procedure indicate dalla Prefettura, con funzioni vicarie del Segretario comunale sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 37. Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Articolo 38. Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
3. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
5. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Articolo 39. Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 37 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno cento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento sul funzionamento del consiglio determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle

commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 37 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di centocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria comunale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7. I medesimi soggetti di cui all'art.37 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Articolo 40. Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Articolo 41. Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi

diritto.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
4. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
6. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del Comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.
7. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum dei sottoscrittori e dei presentatori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 42. Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e

altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 43. Attività finanziaria ed impositiva del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Articolo 44. Ordinamento contabile del Comune

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Articolo 45. Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario, e il documento unico di programmazione sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione finanziario del Comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 46. Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Articolo 47. Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

Articolo 48. Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 49. Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.
6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 50. Attività dell'organo di revisione

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. L'organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Titolo VII

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Articolo 51. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 52. Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 53. Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54. Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Articolo 55. Adozione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 56. Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.